

DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE NONCHE' DI
DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL
SETTORE SANITARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle Regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse Regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2
(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. All'aliquota così rideterminata si aggiungono, a decorrere dall'anno 2014, le percentuali indicate nel comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'Irpef di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
2. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
(Compartecipazione regionale all'IVA)

1. A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo.
3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore.

Art. 4
(Riduzione dell'IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'eventuale riduzione o azzeramento dell'IRAP è esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui agli articoli 9 e 11.
3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP, se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Art. 5
(Addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9% sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
 - a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;
 - b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
 - c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. In ogni caso, la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non deve comportare aggravio, sino ai primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione in relazione ai predetti redditi; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai Comuni, soppressi in attuazione dell'articolo 8.
3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. Le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
6. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.
7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, comma 83, lettera b) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano stesso.
8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 6

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 195, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione.

Art. 7

(Ulteriori tributi regionali)

1. Ferma la facoltà prevista dall'articolo 25, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. Sono, conseguentemente, abrogati l'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, l'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli articoli da 1 a 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 18, legge 5 gennaio 1994, n. 36. Qualora la Regione non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 25, essa fa fronte all'eventuale onere derivante dal presente comma con la riduzione di spese ovvero con il gettito derivante dall'eventuale incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 5.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

3. A decorrere dall'anno 2012 è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 e dal comma 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Può altresì adeguare l'aliquota sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. La predetta quota di compartecipazione può, inoltre, essere

successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal gettito di cui al comma 2. Previo accordo con i Comuni, la Regione stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 9 (*Norme transitorie*)

1. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Successivamente all'entrata in vigore della legge statale di cui al primo periodo del presente comma sono conseguentemente rideterminati, con decreto legislativo correttivo o integrativo del presente decreto, i fabbisogni standard già fissati. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 10 (*Classificazione delle spese regionali*)

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) assistenza sociale;
- c) istruzione scolastica;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 42 del 2009.

Art. 11 (*Fase a regime e fondo perequativo*)

1. A decorrere dal 2014, al termine della fase sperimentale, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'Iva di cui all'art. 3;
- b) l'addizionale Irpef ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
- c) l'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3) della legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'Irpef;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. E' istituito, dall'anno 2014, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate anche in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, é determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il

fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali di cui al comma 5 dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultante dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a) e b) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Art. 12 (Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 13 (Tributi propri connessi al trasporto su gomma)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2014 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
6. Continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale sulle trascrizioni, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina)

1. A decorrere dall'anno 2012, spetta a ciascuna Provincia delle Regioni a statuto ordinario una compartecipazione all'accisa sulla benzina.
2. L'aliquota di compartecipazione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 3, nonché alle entrate derivanti dalla compartecipazione e dalla addizionale soppressa ai sensi dei commi 6 e 7.
3. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 3.

5. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 2 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 2, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

6. La compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è prorogata limitatamente all'anno 2011.

7. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

Art.15

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal gettito di cui al comma 2. Previo accordo con le Province, la Regione stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute alla singola Provincia in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 16

(Ulteriori tributi provinciali)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

Art. 17

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42.
2. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato dalle entrate di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 18

(Classificazione delle spese provinciali)

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

CAPO III

PEREQUAZIONE

Art. 19

(Fondo perequativo per comuni e province)

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato- Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo.
2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.
3. In conformità all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, attraverso accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata l'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.

4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge citata legge n. 42 del 2009 avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

7. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

CAPO IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Art. 20 (Oggetto)

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.
2. I costi e i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21 (Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Art. 22 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a) 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) 51% per l'assistenza distrettuale;
- c) 44% per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark). In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive;

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza, dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni benchmark:

- a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;
- b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
- c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
- d) è depurato delle quote di ammortamento.
- e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il valore percentuale del fabbisogno regionale, come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al valore totale, costituisce il fabbisogno standard regionale;

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 21.

10. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente comma, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a 5, le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio.

11. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

Art. 23

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

3. Con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge n. 42 del 2009, sono determinati i costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale e sono conseguentemente distinte le fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 10.

CAPO V

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 25

(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42)

1. A decorrere dall'anno 2013 la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 26

(Elementi informativi)

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 27

(Disposizione finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.